

STATUTO
ASSOCIAZIONE OMONNOAS APS

Art. 1 Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e ss.mm.ii. (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo Settore o CTS) e dell'art. 36 e seguenti del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Omonnoas**", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione "Associazioni di promozione sociale (APS)" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come "RUNTS"), potrà utilizzare la qualificazione di "Ente del Terzo Settore (ETS)" e l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale.
3. L'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede e durata

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Norbello (OR), frazione di Domusnovas Canales, via Monsignor Corrias n.13. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Attività di interesse generale e finalità

1. L'associazione è autonoma, libera, apolitica, aconfessionale e si ispira ai principi di partecipazione democratica. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico e identitario del borgo di Domusnovas Canales e della sua comunità, favorendo il contrasto allo spopolamento, la permanenza e l'insediamento di nuovi residenti, il rafforzamento dei servizi culturali, educativi e sociali, la rigenerazione del territorio e lo sviluppo sostenibile della comunità, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2.
2. Ai sensi CTS, l'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1, lettere d), e), f), h), i), k), l), q), w), z) del Codice del Terzo Settore, come di seguito elencate e specificate:
 - **(lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, incontri pubblici, attività divulgative, iniziative rivolte alle scuole, ai giovani e alla cittadinanza, finalizzate alla conoscenza della storia locale, delle tradizioni, del patrimonio culturale, ambientale e identitario del borgo di Domusnovas Canales;
 - **(lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attraverso iniziative di educazione ambientale, attività di tutela e valorizzazione del territorio, manutenzione e recupero di spazi di interesse collettivo, promozione della sostenibilità ambientale, della biodiversità e della fruizione responsabile del patrimonio naturale;
 - **(lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, mediante attività di recupero, conservazione, promozione e valorizzazione della memoria storica, delle tradizioni locali, degli edifici e dei luoghi di interesse storico, culturale, archeologico, paesaggistico ed etnoantropologico del borgo e del territorio circostante;

- **(lettera h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mediante lo svolgimento e la promozione di studi, analisi, ricerche, raccolta e diffusione di dati, anche in collaborazione con università, enti pubblici, istituti di ricerca e altri soggetti qualificati, finalizzati alla conoscenza e all'individuazione di strategie e buone pratiche per il contrasto dello spopolamento dei piccoli centri, la valorizzazione delle aree interne, la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale, nonché lo sviluppo sostenibile del borgo di Domusnovas Canales e del suo territorio;
- **(lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, quali manifestazioni, eventi, mostre, convegni, pubblicazioni, attività editoriali, iniziative musicali, teatrali e folkloristiche, finalizzate alla promozione della cultura locale, del volontariato e della partecipazione attiva della comunità;
- **(lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, mediante la promozione di itinerari storico-culturali, ambientali ed escursionistici, visite guidate, iniziative di turismo sostenibile e valorizzazione delle risorse materiali e immateriali del territorio;
- **(lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e alla promozione delle opportunità educative nei piccoli centri, mediante l'organizzazione di attività didattiche integrative, laboratori, doposcuola, percorsi di orientamento, iniziative culturali e formative rivolte a bambini, giovani e famiglie, nonché attraverso progetti finalizzati alla valorizzazione e al rilancio degli spazi scolastici e dei luoghi dell'educazione quali presidi di comunità, al fine di contrastare lo spopolamento e favorire la permanenza delle famiglie nel borgo di Domusnovas Canales;
- **(lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, mediante il recupero, la valorizzazione e la gestione di spazi destinati all'ospitalità temporanea con finalità sociali, culturali e di comunità di studenti, ricercatori, volontari, artisti in residenza, partecipanti a programmi di mobilità nazionale ed europea e lavoratori che svolgono la propria attività da remoto, al fine di favorire la rigenerazione del borgo, il contrasto allo spopolamento, lo sviluppo della comunità locale e lo scambio di competenze;
- **(lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante iniziative di partecipazione civica, inclusione sociale, cittadinanza attiva, solidarietà, collaborazione tra cittadini e associazioni, promozione del volontariato e sviluppo di reti di comunità finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del borgo di Domusnovas Canales;
- **(lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante interventi di recupero, rifunionalizzazione, valorizzazione e gestione di immobili e spazi destinati a finalità sociali, culturali, educative, ambientali e di interesse collettivo, al fine di restituirli alla fruizione della comunità, promuovere la rigenerazione del borgo e contrastare lo spopolamento.

3. L'Associazione può svolgere le attività sopra indicate attraverso progetti, programmi, convenzioni, collaborazioni con enti pubblici e privati, campagne di sensibilizzazione, attività di volontariato, iniziative culturali, formative e di promozione sociale, nonché mediante ogni altra iniziativa coerente con le finalità istituzionali e consentita dalla normativa vigente.

Art. 4 Attività diverse e strumentali

1. Ai sensi dell'art. 6 del CTS l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 comma 1, del CTS, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nei limiti e secondo i criteri previsti dal

medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Art. 5 Raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, campagne di sensibilizzazione, eventi, manifestazioni, iniziative pubbliche e, ove compatibili con la normativa vigente, sponsorizzazioni, iniziative di merchandising o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 Volontari e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività definite dal presente Statuto l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto stabilito dagli artt. 17, 18, 35, 36 del CTS.

2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso, sempre nel rispetto del CTS.

6. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e garantisce le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del CTS.

Art. 8 Associati e procedura di ammissione

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti di Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro nei limiti e alle condizioni previste dal CTS, che condividono le finalità e i principi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
5. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. Lo status di associato è a tempo indeterminato, fatti i salvi i casi previsti dall'art. 10 del presente statuto.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 9 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare. Laddove l'associato è soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali e i bilanci;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
3. A ciascun associato è attribuito un solo voto.
4. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome nonché i rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi;
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di associato è a tempo indeterminato; non sono ammesse adesioni temporanee. La quota e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 10 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, decadenza per morosità ai sensi del presente articolo, esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea, o per decesso.



2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'Assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e provvede all'annotazione nel libro degli associati. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima.

4. In caso di mancato pagamento della quota associativa, l'associato moroso può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo, e mediante cancellazione dal libro degli associati, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. In nessun caso le somme versate a titolo di quota associativa sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Art. 11 Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vicepresidente;
- d. l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o nominati dall'Assemblea.

2. Le cariche associative sono elettive, rinnovabili e svolte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. All'Organo di controllo e al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, ove nominati, può essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare con mezzi idonei (email/PEC; affissione; strumenti telematici) almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sull'esclusione degli associati;
- e. delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante associato in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. delibera lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- h. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9. L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto dell'Associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi entro sette giorni dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi entro sette giorni dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri determinato dall'Assemblea, comunque non inferiore a tre, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate o indicati dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

5. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- 
- d. la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del CTS;
 - e. la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f. la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - n. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - i. il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 14 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea degli associati tra i componenti del Consiglio Direttivo, contestualmente alla nomina dello stesso Consiglio Direttivo o con successiva deliberazione, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e cessano dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, decadenza dalla carica di consigliere ovvero revoca deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e delle relative cariche sociali.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte di volta in volta da un componente del Consiglio, scelto dal Presidente tra i presenti all'apertura di ogni singola riunione. Il Segretario provvede alla redazione e alla firma del verbale insieme al Presidente.

6. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Inoltre, esso può esercitare, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni mobili e immobili, conferimenti, avanzi di gestione non distribuiti, eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, 5x1000, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del CTS e relative disposizioni attuative.

Art. 17 Bilancio di esercizio e trasparenza

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del CTS. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il RUNTS nei termini di legge.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
4. L'Associazione adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti, anche mediante pubblicazione sul proprio sito o canali ufficiali.

Art. 18 Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, l'Associazione redige e deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 19 Libri sociali e diritto di esame

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20 Convenzioni e rapporti con terzi

1. L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, secondo le procedure di legge, per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni del CTS e del Codice civile.

2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'articolo 45 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 22 Regolamenti interni, norme finali e rinvio

1. Per specifici profili organizzativi e gestionali l'Associazione può dotarsi di regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Oristano

Registrato il 4 AGO. 2026 al n. 452 Serie 3

Esatti Euro: ESENTE

